

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 maggio 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

<u>Regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria</u>	Pag.	5
Regolamento n. 402/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	»	7
Regolamento n. 403/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	»	9
Regolamento n. 404/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	11
Regolamento n. 405/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1290/2003	»	13
<u>Regolamento n. 406/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</u>	»	14
Regolamento n. 407/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	16
Regolamento n. 408/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento n. 1814/2003	»	19

Regolamento n. 409/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento n. 238/2004	Pag.	20
Regolamento n. 410/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento n. 2315/2003 ...	»	21
<i>Pubblicati nel n. L 67 del 5 marzo 2004</i>		
<u>Regolamento n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che abroga il regolamento n. 3975/87 e modifica il regolamento n. 3976/87 e il regolamento n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi</u>	»	22
Regolamento n. 412/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	24
<u>Regolamento n. 413/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna</u>	»	26
<u>Regolamento n. 414/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1º maggio 2004</u>	»	27
<u>Regolamento n. 415/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica il regolamento n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi</u>	»	31
<u>Regolamento n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</u>	»	33
Regolamento n. 417/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance e mele)	»	35
Regolamento n. 418/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003	»	36
Regolamento n. 419/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1875/2003	»	37
Regolamento n. 420/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1876/2003	»	38
Regolamento n. 421/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	»	39

Pubblicati nel n. L 68 del 6 marzo 2004

<u>Regolamento n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che modifica il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario</u>	Pag.	41
<u>Regolamento n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco</u>	»	48
<u>Regolamento n. 424/2004 della Commissione, dell'8 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	52
<u>Regolamento n. 425/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento n. 104/2000 del Consiglio</u>	»	54
<u>Regolamento n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento n. 104/2000 del Consiglio</u>	»	62
<u>Regolamento n. 427/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2004</u>	»	64
<u>Regolamento n. 428/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna 2004, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca</u>	»	67
<u>Regolamento n. 429/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2004</u>	»	69
<u>Regolamento n. 430/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2004</u>	»	70

Pubblicati nel n. L 70 del 9 marzo 2004

<u>Regolamento n. 431/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	72
<u>Regolamento n. 432/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada</u>	»	74
<u>Regolamento n. 433/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi</u>	»	76
<u>Regolamento n. 434/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato</u>	»	78

Pubblicati nel n. L 71 del 10 marzo 2004

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2004/19/CE della Commissione, del 1º marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari</u>	Pag.	79
<i>Publicata nel n. L 71 del 10 marzo 2004</i>		
<u>Direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham</u>	»	93
<i>Publicata nel n. L 70 del 9 marzo 2004</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 401/2004 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2004

che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, sottoposta previa consultazione del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della prevista adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, è opportuno adottare misure particolari e temporanee di deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee («statuto»).
- (2) Dato il numero di paesi che aderiranno alla Comunità e il numero di persone potenzialmente interessate è opportuno che tali misure, pur se temporanee, restino in vigore per un congruo periodo. A tal fine appare idoneo un periodo che scade il 31 dicembre 2010.
- (3) Date queste circostanze eccezionali e le previste necessità generali future, dovrebbero inoltre essere organizzati concorsi per l'assunzione di funzionari aventi quale lingua principale una delle 11 lingue ufficiali attuali in modo da garantire il rispetto dei principi enunciati nell'articolo 27 dello statuto, tra cui il reclutamento secondo una base geografica quanto più ampia possibile.

⁽¹⁾ Parere reso il 18 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 18 luglio 2003.

⁽³⁾ Parere reso il 29 luglio 2003 (GU C 224 del 19.9.2003, pag. 11).

- (4) Data la portata eccezionale dell'adesione prevista, il presente regolamento dovrebbe essere adottato prima della data effettiva di adesione, in modo da poter adottare tutte le misure preparatorie intese a consentire la realizzazione delle assunzioni previste il più rapidamente possibile dopo l'adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 2010 i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria dopo la data effettiva dell'adesione dei rispettivi paesi, in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello statuto, limitatamente ai posti previsti a tale scopo, tenendo conto delle deliberazioni di bilancio.

2. Le nomine sono decise:

- a) per tutti i gradi, dopo la data effettiva dell'adesione;
- b) esclusi i gradi A 1 e A 2, in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell'allegato III dello statuto.

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 2010 sono inoltre organizzati concorsi generali per l'assunzione di funzionari aventi quale lingua principale una delle undici lingue ufficiali attuali; tali concorsi coprono simultaneamente tutte queste lingue.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 402/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofruttili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,6
	204	52,1
	212	115,9
	999	90,9
0707 00 05	052	149,9
	068	106,2
	204	38,0
	999	98,0
0709 90 70	052	109,4
	204	55,1
	628	136,0
	999	100,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	71,7
	204	46,3
	212	55,7
	220	44,4
	400	65,0
	624	65,7
	999	58,1
0805 50 10	052	50,0
	400	36,4
	600	57,6
	999	48,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	36,5
	388	118,8
	400	109,8
	404	96,9
	508	70,3
	512	93,9
	524	82,4
	528	90,6
	720	75,2
999	83,4	
0808 20 50	060	64,4
	388	76,0
	400	84,3
	508	69,3
	512	59,5
	528	73,9
	720	49,4
999	68,1	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 403/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
I. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dal 4 marzo 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,26	0,26	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,06	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 404/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 5 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,99 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,99 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4913
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,13
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,83
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,83
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4913

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 405/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,966 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 406/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Risulta necessario apportare taluni adeguamenti tecnici a diversi regolamenti della Commissione relativi al settore dell'olio di oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva ⁽¹⁾, reca diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre aggiungervi le versioni linguistiche dei nuovi Stati membri.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 ⁽²⁾, reca diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre aggiungervi le versioni linguistiche dei nuovi Stati membri.
- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva ⁽³⁾, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento stesso, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni. Per consentire ai nuovi Stati membri di adempiere tale obbligo, è necessario fissare una data posteriore all'adesione.

⁽¹⁾ GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/2000 (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2003 (GU L 164 del 2.7.2003, pag. 12).

- (5) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2543/95, (CE) n. 312/2001 e (CE) n. 1019/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución valida por ... toneladas (cantidad por la que se expida en certificado)
- Náhrada platná pro ... tun (množství, pro něž je vydána licence).
- Restitutionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører).
- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
- Toetust makstakse ... tonni puhul (kogus, mille kohta on litsents välja antud).
- Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
- Refund valid for ... tons (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valide pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato)
- Kompensācija paredzēta ... t (daudzums, attiecībā uz ko ir izsniegta atļauja)
- Gražinamoji išmoka taikoma ... tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)
- A visszatérítés ... tonnára érvényes (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)
- Rifuzjoni valida għal ... tunnellata (kwantità li għaliha għe mahruġ ic-certifikat)
- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

- Refundacja ważna dla ... ton (ilość, dla której pozwolenie zostało wydane)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Náhrada platná pre ... ton (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)
- Nadomestilo veljavno za ... ton (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)
- Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).»

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 312/2001, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- «2. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, recano nella casella 20 una delle seguenti diciture:
- Derechos de aduana fijados por la Decisión 2000/822/CE del Consejo
 - Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
 - Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF
 - Zoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des Rates
 - Tollimaks kindlaksmääratud nõukogu otsusega 2000/822/EÜ
 - Δασμός που καθορίστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2000/822/EK
 - Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EC
 - Droit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du Conseil
 - Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del Consiglio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

- Ar Padomes Lēmumu 2000/822/EK noteiktais mūitas nodoklis
- Muito mokestis nustatytas Tarybos sprendime 2000/822/EB
- A vámokat a 2000/822/EK tanácsi határozat rögzítette.
- Dazju stabbilit mid-Deciżjoni tal-Kunsill nru. 2000/822/EC
- Bij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerecht
- Clo ustalone decyzją Rady 2000/822/WE
- Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do Conselho
- Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
- Carina, določena s Sklepom Sveta 2000/822/ES
- Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tullit
- Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG»

Articolo 3

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002, è aggiunto il seguente comma:

«La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2004 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 375/2004 ⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 375/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 375/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 388/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 29).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	24,33
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	25,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	25,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,33

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
- 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 27.2.2004 al 3.3.2004)

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,48 (***)	96,06	167,04	157,04	137,04	105,98
Premio sul Golfo (EUR/t)	28,12	8,17	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 33,93 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
-
- 0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 408/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 4 marzo 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 4 marzo 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 410/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 4 marzo 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2004****che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Né il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ⁽³⁾, né il regolamento (CE) n. 1/2003 stesso si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi.
- (2) Ne consegue che la Commissione, nei casi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, non ha i poteri di indagine e di applicazione di cui dispone invece per i trasporti aerei intracomunitari. In particolare, non dispone degli strumenti indispensabili per accertare i fatti e del potere di imporre le misure correttive necessarie per porre termine alle violazioni né di infliggere sanzioni qualora sia stata constatata la violazione. Inoltre, i diritti e i poteri specifici che il regolamento (CE) n. 1/2003 conferisce alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché gli obblighi particolari che impone loro, non si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. Lo stesso dicasi per il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003.
- (3) Le pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Dato che i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato possono essere utilizzati anche per applicare le regole di concorrenza ai trasporti aerei

tra la Comunità e i paesi terzi, l'ambito d'applicazione di tale regolamento dovrebbe essere esteso a tali tipi di trasporti.

- (4) Quando si applicano gli articoli 81 e 82 del trattato CE nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovrebbero essere debitamente esaminati gli accordi in materia di trasporti aerei conclusi tra gli Stati membri e/o la Comunità europea, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, in particolare per valutare il grado di concorrenza nei pertinenti mercati dei trasporti aerei. Il presente regolamento non pregiudica tuttavia i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal trattato per quanto attiene alla conclusione e all'applicazione dei suddetti accordi.
- (5) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 ha natura meramente declaratoria e dovrebbe quindi essere soppresso. Ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza delle suddette decisioni, il regolamento (CEE) n. 3975/87 cesserà di avere una funzione in quanto la maggior parte delle sue disposizioni sarà eliminata dal regolamento (CE) n. 1/2003 e dovrebbe quindi essere abrogato.
- (6) Per la stessa ragione andrebbe modificato in tal senso il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽⁴⁾. Tale regolamento, che autorizza la Commissione a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, attualmente è espressamente limitato ai soli trasporti aerei tra aeroporti della Comunità.

⁽¹⁾ Proposta del 24.2.2003.⁽²⁾ Parere reso il 23.9.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

- (7) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario. L'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 dovrebbe dunque essere esteso in modo da eliminare la sua limitazione ai trasporti aerei tra aeroporti comunitari.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 3975/87 dovrebbe dunque essere abrogato e il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbero essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Articolo 2

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 sono soppresse le parole «tra aeroporti della Comunità».

Articolo 3

Nell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 la lettera c) è soppressa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. DEMPSEY

REGOLAMENTO (CE) N. 412/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,1
	204	57,8
	212	115,9
	999	93,6
0707 00 05	052	146,1
	068	106,2
	204	59,6
	999	104,0
0709 90 70	052	103,5
	204	53,5
	628	136,0
	999	97,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,3
	204	51,9
	212	62,9
	220	45,8
	400	44,5
	624	61,4
	999	51,1
0805 50 10	052	50,0
	600	57,6
	999	53,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	36,5
	388	116,3
	400	103,5
	404	98,8
	508	78,5
	512	85,9
	524	80,9
	528	89,6
	720	75,5
	999	82,6
0808 20 50	060	59,0
	388	74,0
	400	84,3
	512	57,3
	528	77,1
	720	70,3
	999	70,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 413/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2004
relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde ⁽²⁾, prevede dei contingenti di molva azzurra per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La

Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 gennaio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2004.

La pesca della molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 26.1.2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1º maggio 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità. Le disposizioni dei titoli I e II di detto regolamento definiscono le categorie di operatori, tradizionali e non tradizionali, autorizzati ad approvvigionare il mercato comunitario con banane importate nell'ambito dei contingenti tariffari aperti ogni anno.
- (2) In vista dell'adesione alla Comunità di dieci nuovi Stati membri, il 1º maggio 2004, è opportuno censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, che hanno approvvigionato i mercati di quegli Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e agli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento, per gli operatori non tradizionali.
- (3) Ai fini della compilazione dell'elenco degli operatori che possono essere ammessi a partecipare al regime dei contingenti tariffari all'importazione, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, occorre definire periodi di riferimento rappresentativi dell'evoluzione del commercio. A questo proposito conviene scegliere, per gli operatori tradizionali, il triennio 2000-2002, per il quale sono disponibili dati sulle importazioni. Per gli operatori non tradizionali, possono essere scelti i due anni 2002 e 2003, immediatamente precedenti l'anno della registrazione, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/2001.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

- (4) Relativamente agli operatori tradizionali, occorre precisare che, per la determinazione di un quantitativo di riferimento aggiuntivo specifico, possono essere prese in considerazione soltanto le importazioni primarie, ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del regolamento (CE) n. 896/2001, che hanno consentito un effettivo approvvigionamento dei paesi aderenti e hanno dato luogo ad immissioni in libera pratica in uno o più di tali paesi. Si deve pertanto prescrivere l'obbligo di esibire i documenti doganali d'immissione in libera pratica nei paesi aderenti.
- (5) Per quanto riguarda gli operatori non tradizionali, onde evitare che siano presentate domande di assegnazione in misura eccessiva rispetto alle possibilità di importazione, occorre fissare un massimale per ciascuna domanda di assegnazione, espresso in percentuale dei quantitativi effettivamente immessi in libera pratica durante uno degli anni precedenti la registrazione, per i quali l'operatore deve esibire i documenti giustificativi pertinenti.
- (6) Al fine di agevolare l'esame delle domande presentate dagli operatori e armonizzarne l'istruttoria, è opportuno precisare i principali documenti giustificativi che possono essere forniti per certificare il rispetto delle condizioni richieste per l'ammissione di ciascuna delle due categorie di operatori.
- (7) Occorre altresì adottare le disposizioni necessarie per consentire le dovute comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione e per organizzare le verifiche e i controlli supplementari finalizzati a individuare o prevenire dichiarazioni abusive, prevenire le irregolarità e garantire il regolare funzionamento dei meccanismi di gestione del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.
- (8) Le disposizioni del presente regolamento non interferiscono con le disposizioni che la Commissione adotterà ulteriormente per dare piena attuazione nella Comunità allargata al regime istituito dai regolamenti (CEE) n. 404/93 e (CE) n. 896/2001.
- (9) Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
- b) «nuovi Stati membri»: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Slovacchia;
- c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004;
- d) «importazione primaria»: l'operazione economica definita all'articolo 3, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001;
- e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001;
- f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento ha per oggetto la rilevazione degli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, che possono essere ammessi a partecipare al regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane in funzione della loro attività di approvvigionamento del mercato dei nuovi Stati membri prima dell'adesione.

Articolo 3

Operatori tradizionali

1. Un operatore tradizionale stabilito nella Comunità dei quindici negli anni indicati di seguito e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, che ha effettuato, nel corso di uno degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, può presentare una domanda scritta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico agli effetti del rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 1° maggio 2004, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.

Il rispetto del requisito relativo al quantitativo minimo è accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:

- l'operatore tradizionale registrato in uno Stato membro presenta alle autorità competenti di detto Stato membro una domanda scritta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico,
- l'operatore che non è registrato in uno Stato membro presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda scritta di registrazione e di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico.

Le suddette domande sono inoltrate entro il 15 marzo 2004.

3. Le domande di cui al paragrafo 2 indicano:

- a) i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri;
- b) i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati.

Articolo 4

Operatori non tradizionali

1. Un operatore non tradizionale stabilito nella Comunità dei quindici al momento della sua registrazione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/2001, che ha esercitato, nel corso di uno dei due anni 2002 e 2003, un'attività commerciale di importazione in uno o più nuovi Stati membri di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 EUR, può presentare una domanda di registrazione nello Stato membro di sua scelta ai fini del rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 1° maggio 2004, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.

A questo scopo, l'operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione corredata da una domanda di assegnazione specifica.

Le suddette domande sono inoltrate entro il 15 marzo 2004.

2. La domanda di assegnazione di cui al paragrafo 1, a pena di inammissibilità:

- a) non può vertere su un quantitativo superiore al 70 % dei quantitativi per i quali sono fornite le prove di importazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;
- b) deve essere corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, nonché dei documenti giustificativi pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Articolo 5

1. Un operatore non può chiedere di essere registrato contemporaneamente come operatore tradizionale e come operatore non tradizionale in virtù del presente regolamento.
2. Le banane riesportate fuori dai nuovi Stati membri non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6**Documenti giustificativi**

1. Gli operatori trasmettono alle autorità competenti, a corredo delle domande di cui agli articoli 3 e 4, gli idonei documenti giustificativi.
2. Per un'importazione primaria l'operatore è tenuto a dimostrare di avere proceduto, per proprio conto, all'acquisto delle banane presso i produttori, alla spedizione delle stese e alla loro vendita ai fini dell'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri. A tal fine sono ammessi come documenti giustificativi a corredo delle domande di cui all'articolo 3:
 - a) il contratto di acquisto nel paese di produzione;
 - b) la polizza di carico marittima e il manifesto della nave;
 - c) la polizza assicurativa a copertura del trasporto marittimo;
 - d) le fatture e le prove di pagamento relative all'acquisto delle merci;
 - e) le fatture e le prove di pagamento relative al trasporto marittimo;
 - f) le prove di pagamento relative alla polizza assicurativa a copertura del trasporto marittimo;
 - g) le fatture e/o i documenti di vendita ai fini dell'approvvigionamento dei nuovi Stati membri,

nonché qualsiasi altro documento comprovante l'esecuzione di un'importazione primaria.

Le prove dell'immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri sono costituite dalle dichiarazioni di importazione o da altri documenti doganali idonei.

I documenti giustificativi devono essere originali o copie autentiche.

3. I documenti giustificativi da presentare a corredo delle domande di cui all'articolo 4 sono quelli elencati all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 7**Controlli e verifiche da parte degli Stati membri**

1. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per accertare che gli operatori soddisfino tutti i requisiti per essere riconosciuti, secondo i casi, come operatori tradizionali o non tradizionali a norma del regolamento (CE) n. 896/2001 e del presente regolamento.
2. Dopo aver eseguito i controlli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri compilano l'elenco degli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del regolamento (CE) n. 896/2001, che, negli anni 2000, 2001 e 2002, hanno effettuato importazioni primarie seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri, nonché l'elenco degli operatori non tradizionali.
3. Entro il 15 aprile 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 corredati delle seguenti informazioni:
 - a) per ciascun operatore tradizionale, la media annuale delle importazioni primarie del periodo 2000-2002 di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
 - b) per ciascun operatore, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nei nuovi Stati membri in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, per gli operatori tradizionali, e in ciascuno degli anni 2002 e 2003, per gli operatori non tradizionali.

Articolo 8**Comunicazioni e controlli complementari**

La Commissione comunica a tutti gli Stati membri gli elenchi degli operatori tradizionali e non tradizionali.

Se necessario, la Commissione chiede agli Stati membri di effettuare verifiche complementari e organizza, di concerto con le autorità nazionali competenti, i controlli del caso per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo II, articoli da 3 a 10, del regolamento (CE) n. 896/2001.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 896/2001 si applicano agli operatori di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 10**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 415/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato COSS.
- (2) Il comitato COSS è incaricato di accentrare i compiti dei comitati istituiti ai sensi della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
- (3) Tutta la nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima deve prevedere il ricorso al comitato COSS.
- (4) L'articolo 6 della direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ⁽²⁾ stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il suddetto comitato è stato sostituito dal comitato COSS per effetto del regolamento (CE) n. 2099/2002.
- (5) L'articolo 28 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato.
- (6) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

- (7) L'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS ⁽⁶⁾.
- (8) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2099/2002, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento è modificato al fine di inserirvi la menzione degli atti comunitari che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS, entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento stesso.
- (9) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti lettere sono aggiunte all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002:

- «p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ^(*);
- q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ^(**);
- r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi ^{(***);}
- s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri ^(****).

^(*) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.^(**) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.^(***) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.^(****) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.»⁽⁶⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure transitorie per permettere ai produttori e alle imprese di trasformazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati «nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾.
- (2) In applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾, nel caso di pomodori, pesche e pere devono essere conclusi contratti tra le imprese di trasformazione riconosciute dalle autorità competenti e le organizzazioni di produttori riconosciute o prericognosciute. È opportuno derogare temporaneamente al calendario per la firma dei contratti fissato nel regolamento (CE) n. 1535/2003. Le parti interessate non sarebbero altrimenti in grado di partecipare al regime di aiuti durante la prima campagna di commercializzazione, in particolare per i pomodori, dato che i relativi contratti devono essere firmati entro il 15 febbraio.
- (3) Il sistema di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile ai nuovi Stati membri. Pertanto è opportuno prevedere misure transitorie di applicazione. Per la prima campagna di commercializzazione di applicazione, per la quale non esistono dati disponibili per il calcolo suddetto, l'aiuto dovrebbe essere versato integralmente. Tuttavia, a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preventiva che sarà rimborsata nel caso in cui alla fine della

campagna di commercializzazione non venga constatato alcun superamento. Per le successive campagne di commercializzazione è opportuno prevedere un meccanismo di applicazione graduale del sistema di controllo del rispetto del limite.

- (4) Poiché l'aiuto per i pomodori è pubblicato nel mese di gennaio che precede la campagna di commercializzazione corrispondente, è altresì opportuno applicare misure transitorie per il calcolo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2007/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1535/2003, per i pomodori e solo per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo denominati «nuovi Stati membri»), durante la campagna di commercializzazione 2004/2005 i contratti tra le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento e le imprese di trasformazione riconosciute potranno essere firmati entro il 15 luglio e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle consegne contrattuali.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e solo per i nuovi Stati membri, l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:

- 25,88 EUR/t per i pomodori,
- 35,78 EUR/t per le pesche,
- 121,28 EUR/t per le pere.

Articolo 3

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

2. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, sino a un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 4

Per il controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per i pomodori, le pesche e le pere, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, il calcolo è effettuato nel seguente modo:

- a) per la campagna di commercializzazione 2005/2006:
 - i) per quanto attiene i pomodori, sulla base delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005;
 - ii) per quanto attiene le pesche e le pere, sulla base delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante la campagna di commercializzazione 2004/2005;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

- b) per la campagna di commercializzazione 2006/2007:
 - i) per quanto attiene i pomodori, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante la campagna di commercializzazione 2004/2005 e delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006;
 - ii) per quanto attiene le pesche e le pere, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006;
- c) per la campagna di commercializzazione 2007/2008 e per quanto attiene i pomodori, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 e delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

L'importo ottenuto al momento del controllo del rispetto del limite nazionale è aggiunto agli importi di tutti gli altri Stati membri ai fini del controllo del rispetto del limite comunitario.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2004
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2214/2003 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance e le mele i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale

superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance e le mele esportate dopo il 5 marzo 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2214/2003 per le arance e le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 e prima del 16 marzo 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 marzo 2004, è fissata una restituzione massima pari a 242,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 419/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 marzo 2004, è fissata una restituzione massima pari a 104,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 27).

REGOLAMENTO (CE) N. 420/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 marzo 2004, è fissata una restituzione massima pari a 104,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 421/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 50).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	15,17	9,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	15,17	15,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	15,17	8,79
1701 12 90 ⁽¹⁾	15,17	14,81
1701 91 00 ⁽²⁾	18,61	17,38
1701 99 10 ⁽²⁾	18,61	11,93
1701 99 90 ⁽²⁾	18,61	11,93
1702 90 99 ⁽³⁾	0,19	0,45

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 422/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽³⁾, ha posto in essere una protezione uniforme di questo segno nell'insieme degli Stati membri tramite una registrazione comunitaria. Tale regime ha soddisfatto ampiamente le aspettative degli utenti. Esso ha inoltre prodotto un effetto positivo sulla concreta realizzazione del mercato interno.

(2) Il funzionamento del sistema ha permesso di individuare alcuni aspetti che consentirebbero di chiarirlo e completarlo ulteriormente permettendo di migliorare l'efficacia del sistema, accrescerne il valore aggiunto e prevenire fin d'ora le conseguenze di future adesioni senza tuttavia modificare nella sostanza il sistema, che si è rivelato perfettamente valido rispetto agli obiettivi stabiliti.

(3) È opportuno far sì che il sistema del marchio comunitario sia accessibile a tutti gli utenti, senza condizioni di reciprocità, equivalenza e/o nazionalità, favorendo così anche gli scambi del mercato mondiale. Tali condizioni rendono il sistema complicato, poco flessibile e inefficiente. Inoltre, la linea seguita in merito dal Consiglio per il nuovo sistema sui disegni comunitari è stata quella della flessibilità.

(4) Allo scopo di razionalizzare la procedura il sistema di ricerca dovrebbe essere modificato. Dovrebbe essere mantenuto obbligatorio per i marchi comunitari, mentre dovrebbe essere reso facoltativo, subordinatamente al pagamento di una tassa, per la ricerca nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la

propria decisione di effettuare tale ricerca. Inoltre dovrebbero essere previste delle misure intese a migliorare la qualità delle relazioni di ricerca, assicurando una loro maggiore omogeneità tramite l'utilizzazione di un modulo standard e la fissazione dei relativi contenuti essenziali.

(5) Dovrebbero essere presi alcuni provvedimenti per fornire alle Commissioni di ricorso ulteriori mezzi per abbreviare i tempi delle decisioni e migliorare il loro funzionamento.

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema ha dimostrato che è possibile migliorare alcuni aspetti della procedura. Dovrebbero perciò essere modificati alcuni punti ed esserne inseriti altri per offrire agli utenti un prodotto di maggior qualità e sempre competitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è così modificato:

1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolari del marchio comunitario

Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.»

2) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la lettera k) seguente:

«k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.»

⁽¹⁾ Parere reso il 23 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1).

- 3) All'articolo 8, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno.»

- 4) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio quali definiti rispettivamente nelle direttive 2001/17/CE (*) e 2001/24/CE (**), la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro in cui detta impresa o ente è stato autorizzato.

2. In caso di comproprietà di un marchio comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

3. Quando un marchio comunitario è incluso in una procedura di insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari di cui all'articolo 85.

(*) Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).

(**) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).»

- 5) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.»

- 6) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in

essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.»

- 7) All'articolo 36, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dal regolamento di esecuzione.»

- 8) L'articolo 37 è soppresso.

- 9) L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Ricerca

1. Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio redige una relazione di ricerca indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.

2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente chiede che sia predisposto anche un rapporto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca nel termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.

3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro due mesi dalla data nella quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti di tal genere.

4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall'Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione. I contenuti essenziali di tale modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 157, paragrafo 1.

5. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa con la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.

6. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.

7. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può avere luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari anteriori o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.»

10) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Pubblicazione della domanda

1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti ed è scaduto il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 7, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità dell'articolo 38.

2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.»

11) Al titolo IV, il titolo della sezione quinta è sostituito dal seguente:

«**RITIRO, LIMITAZIONE, MODIFICA E DIVISIONE DELLA DOMANDA.**»

12) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 44 bis

Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originale sarà oggetto di una o più domande divisionali. I prodotti o i servizi della domanda divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originale o sono contenuti in altre domande divisionali.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:

a) se, ove sia stata fatta opposizione alla domanda originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto di tale opposizione, fino a quando la decisione della divisione di opposizione non sia passata in giudicato o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;

b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.

3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originale conservati dall'Ufficio.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio, si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande divisionali. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. La domanda divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della domanda originale.»

13) Il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:

«**DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO.**»

14) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 48 bis

Divisione della registrazione

1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originale saranno oggetto di una o più registrazioni divisionali. I prodotti o i servizi della registrazione divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella registrazione originale o sono contenuti in altre registrazioni divisionali.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:

a) se, ove sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità fino a quando la decisione della divisione di annullamento non sia passata in giudicato o il procedimento non si sia concluso in altro modo;

b) se, ove sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della sentenza del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.

3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d'esecuzione.

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la registrazione o le registrazioni divisionali. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. La registrazione divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della registrazione originale.»

15) All'articolo 50, paragrafo 1, la lettera d), è soppressa.

16) All'articolo 51, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;»

17) All'articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:

a) del diritto al nome;

b) del diritto all'immagine;

c) del diritto d'autore;

d) del diritto di proprietà industriale;

secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.»

18) All'articolo 56, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è annotata nel registro.»

19) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Revisione delle decisioni in casi ex parte

1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.»

20) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 60 bis

Revisione delle decisioni in casi inter partes

1. Se il procedimento oppone il ricorrente ad un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.

2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica indicata al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.

4. Tuttavia se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.»

21) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 77 bis

Cancellazione o revoca

1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da un errore evidente nel procedimento, imputabile all'Ufficio, questo provvede alla cancellazione di tale iscrizione o alla revoca di tale decisione. Qualora vi sia una sola parte nel procedimento e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.

2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro o dall'adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.

3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 57 e 63, né la possibilità che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell'Ufficio nonché gli errori imputabili all'Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione.»

22) All'articolo 78, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 42, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 78 bis.»

23) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 78 bis

Prosecuzione del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se è presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.

2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 42, all'articolo 43, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 59, all'articolo 60 bis, all'articolo 63, paragrafo 5, all'articolo 78, all'articolo 108, nonché ai termini previsti dal presente articolo ed ai termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell'articolo 30, una priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 o una preesistenza ai sensi dell'articolo 34.

3. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide sulla richiesta.

4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute.

5. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.»

24) All'articolo 81, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio ed alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare a richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto,

tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.»

25) L'articolo 88 è così modificato:

a) al paragrafo 3 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l'Ufficio una procura firmata da conservare agli atti.»

26) L'articolo 89 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) da mandatarie abilitate iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatarie operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti.»

b) Al paragrafo 2, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro.»

27) All'articolo 96, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 2, 3, 4 e 5.»

28) All'articolo 108, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Se una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.

5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario.

6. Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.»

29) All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione agli uffici della proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.»

30) All'articolo 110, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.»

31) All'articolo 118, paragrafo 3, seconda frase, l'espressione entro «quindici giorni» è sostituita da «entro un mese» e, alla terza frase, l'espressione «entro un mese» è sostituita da «entro tre mesi».

32) All'articolo 127, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.»

33) All'articolo 129 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.»

34) L'articolo 130 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in sede di commissione composta da tre membri, di cui almeno due devono avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve avere una formazione di giurista.»

b) i paragrafi seguenti sono aggiunti:

«3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. I casi citati possono essere attribuiti alla commissione allargata:

a) dall'organo delle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3; o

b) dalla commissione che tratta la causa.

4. La composizione della commissione allargata e le regole per adirla sono stabilite in conformità del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.

5. Per stabilire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto della insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, della importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.»

35) L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 120 per la nomina del presidente dell'Ufficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

Il presidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione e di organizzazione, che consistono principalmente nel:

- presiedere l'organo delle commissioni di ricorso incaricato di definire le regole e l'organizzazione del lavoro delle commissioni costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;
- assicurare l'esecuzione delle decisioni di tale organo;
- attribuire le cause ad una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall'organo delle commissioni di ricorso;
- comunicare al presidente dell'Ufficio le esigenze di spesa delle commissioni, al fine di predisporre lo stato di previsione.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.

2. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.

4. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

5. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni

di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni di annullamento.»

36) L'articolo 142 bis diventa articolo 159 bis.

37) All'articolo 150, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 39, i paragrafi da 3 a 6 si applicano mutatis mutandis.»

38) All'articolo 157, paragrafo 2, i punti 1 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. I punti da 11 a 14, 21, da 23 a 26 e da 32 a 36 dell'articolo 1 si applicano a decorrere da una data stabilita dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, quando le necessarie misure di esecuzione saranno state adottate.

3. Il punto 9 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 10 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 423/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2004
che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti in mare tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento.
- (2) Si tratta degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.
- (3) È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di questi stock.
- (4) Si prevede che per la ricostituzione di questi stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.
- (5) Si considera che, per uno stock, l'obiettivo del piano relativo a tali misure è conseguito quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.
- (6) Per conseguire questo obiettivo, la mortalità per pesca dovrebbe essere gestita in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.
- (7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.

⁽¹⁾ Parere del 23 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, la Commissione proporrà le misure da attuare successivamente e il Consiglio adotterà una decisione al riguardo, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.
- (9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock di merluzzo bianco (in seguito denominati «stock di merluzzo bianco depauperati»):

- a) merluzzo bianco nel Kattegat;
- b) merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale;
- c) merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale;
- d) merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

Articolo 2

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

- a) per «Kattegat» si intende quella parte della divisione IIIa, quale definita dal CIEM, limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenore a Capo Gnibens Spids, da Kors-hage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- b) per «Mare del Nord» si intende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

- c) per «Skagerrak» si intende la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hans-tholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- d) per «Manica orientale» si intende la divisione CIEM VIII d;
- e) per «Mare d'Irlanda» si intende la divisione CIEM VII a;
- f) per «Scozia occidentale» si intende la divisione CIEM VI a e la parte della divisione CIEM V b che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

CAPITOLO II

LIVELLI DA CONSEGUIRE

Articolo 3

Obiettivo del piano di ricostituzione

Il piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è inteso ad incrementare i quantitativi di pesci adulti affinché raggiungano valori pari o superiori ai livelli da conseguire specificati nella tabella seguente:

Stock	Livelli da conseguire in tonnellate
Merluzzo bianco nel Kattegat	10 500
Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale	150 000
Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale	22 000
Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda	10 000

Articolo 4

Raggiungimento dei livelli da conseguire

Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per un determinato stock di merluzzo bianco è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di eliminare tale stock dall'ambito di applicazione del presente regolamento e di stabilire per detto stock un piano di gestione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPITOLO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 5

Fissazione dei TAC

Il TAC viene fissato a norma dell'articolo 6 qualora, per uno stock di merluzzo bianco, i quantitativi di pesci adulti sono stimati dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, pari o superiori ai livelli minimi specificati nella tabella seguente:

Stock	Livelli minimi in tonnellate
Merluzzo bianco nel Kattegat	6 400
Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale	70 000
Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale	14 000
Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda	6 000

Articolo 6

Procedimento per fissare i TAC

1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per ciascuno degli stock di merluzzo bianco depauperati relativo all'anno successivo.

2. I TAC non superano il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC stessi, un incremento del 30 % del quantitativo di pesci adulti in mare rispetto alle stime dei quantitativi presenti in mare all'inizio dello stesso anno.

3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore ai valori indicati nella tabella seguente:

Stock	Tasso di mortalità per pesca
Merluzzo bianco nel Kattegat	0,60
Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale	0,65
Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale	0,60
Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda	0,72

4. Ove si preveda che l'applicazione del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC, un quantitativo di pesci adulti superiore a quello specificato nell'articolo 3, la Commissione procede a un riesame del piano di ricostituzione e propone gli adeguamenti necessari in base alle più recenti valutazioni scientifiche. Tale riesame deve essere effettuato in ogni caso entro il 16 marzo 2007.

5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente articolo:

- a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell'anno interessato;
- b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno interessato.

6. I paragrafi 4 o 5 non si applicano qualora la loro applicazione comporti il superamento dei valori indicati nel paragrafo 3.

Articolo 7

Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali

Se il quantitativo di pesci adulti di uno stock di merluzzo bianco è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore al quantitativo di cui all'articolo 5, si applicano le seguenti norme:

- a) si applica l'articolo 6 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato nell'articolo 5;
- b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 6 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato nell'articolo 5, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC per l'anno successivo che sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 6.

CAPITOLO IV

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni associate

1. Il TAC di cui al capitolo III è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca, basato sui bacini geografici e sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché le condizioni associate per l'utilizzazione di queste possibilità di pesca specificate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾.
2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, sugli adeguamenti del numero di giorni di pesca per le navi che utilizzano attrezzi con maglie di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in proporzione diretta agli adeguamenti annui della mortalità di pesca stimati dal CIEM e dal CSTEP coerentemente con l'applicazione dei TAC stabiliti secondo il procedimento di cui all'articolo 6.
3. Il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modalità alternative delle limitazioni dello sforzo di pesca da applicare nell'ambito di un piano di ricostituzione, onde gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati secondo il procedimento di cui all'articolo 6.
4. In mancanza di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 fino a che il Consiglio adotti una decisione a norma dell'articolo 4.

⁽¹⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

CAPITOLO V

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 9

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

A prescindere dall'articolo 19 *bis* del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinqies*, 19 *sexies* e 19 *duodécies* di tale regolamento si applicano ai pescherecci operanti nelle zone geografiche di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tuttavia, tale disposizione non si applica ai pescherecci non autorizzati a tenere a bordo e utilizzare attrezzi da pesca per la cattura di specie degli stock di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Misure di controllo alternative

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione

Articolo 11

Notifica preliminare

1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:
 - a) il nome del porto o del luogo di sbarco;
 - b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;
 - c) i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.
3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

Articolo 12**Porti designati**

1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.
2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.
3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per quei porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.

La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 13**Margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi registrati nel giornale di bordo**

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri⁽¹⁾, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

Articolo 14**Stivaggio separato del merluzzo bianco**

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Articolo 15**Trasporto del merluzzo bianco**

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 12, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20 % degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di merluzzo bianco. Non si applica l'esonerazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 16**Programma di controllo specifico**

In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di merluzzo bianco possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

CAPITOLO VI**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 17****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. DEMPSEY

⁽¹⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

REGOLAMENTO (CE) N. 424/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,5
	204	61,0
	212	120,5
	999	95,7
0707 00 05	052	150,2
	068	106,2
	204	32,5
	999	96,3
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	111,0
	204	54,1
	628	136,0
	999	100,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
	204	48,2
	212	58,5
	220	50,6
	400	44,5
	624	59,5
	999	51,1
0805 50 10	052	50,0
	600	57,6
	999	53,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	36,5
	388	109,0
	400	109,2
	404	100,4
	508	82,5
	512	92,4
	524	80,9
	528	89,0
	720	81,0
	999	84,1
0808 20 50	060	66,7
	388	72,9
	400	84,3
	512	59,8
	528	75,5
	720	70,3
	999	71,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 425/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2004 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio⁽²⁾.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2004, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2004 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2004 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 27.

ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (l)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato, con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47

Specie	Dimensioni (¹)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato, con testa (¹)	Pesci interi (¹)
		Extra, A (¹)	Extra, A (¹)
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40
		Intero o eviscerato, con testa (¹)	Prive della testa (¹)
		Extra, A (¹)	Extra, A (¹)
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte presentazioni (¹)	
		Extra, A (¹)	
Gamberetti grigi delle specie (<i>Crangon crangon</i>)	1	0,59	
	2	0,27	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (¹)	Extra, A (¹)
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	0,77	0,68
	2	0,27	—

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente di conversione		
		Intero (1)		
Granchi porri (<i>cancer pagurus</i>)	1	0,72		
	2	0,54		
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1 2 3 4	Intero (1)		Coda (1)
		E (1)	Extra, A (1)	Extra, A (1)
		0,86	0,86	0,81
		0,86	0,59	0,68
		0,77	0,59	0,50
		0,50	0,41	0,41
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1 2 3 4 5	Eviscerato con testa (1)		Pesci interi (1)
		Extra, A (1)		Extra, A (1)
		0,75		0,58
		0,75		0,58
		0,71	0,54	
		0,58	0,42	
		0,50	0,33	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (EUR/t)		
		Eviscerato con testa (l)	Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	125	
	2	0	192	
	3	0	182	
	4a	0	115	
	4b	0	115	
	4c	0	240	
	5	0	214	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	296	
	2	0	372	
	3	0	418	
	4	0	273	
	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	667	667
		2	567	567
3		311	311	
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	486	455	
	2	486	425	
	3	334	273	
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1	0	953	
	2	0	953	
	3	0	800	
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 174	848	
	2	1 174	848	
	3	1 109	652	
	4	881	489	
	5	620	359	
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	552	429	
	2	552	429	
	3	544	421	
	4	467	230	
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	719	559	
	2	719	559	
	3	619	429	
	4	519	359	
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	609	462	
	2	591	443	
	3	554	406	
	4	378	277	
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	826	680	
	2	801	656	
	3	728	583	
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	222	
	2	0	219	
	3	0	213	
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	239	
	2	0	239	
	3	0	196	
	4	0	146	

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (EUR/t)		
		Eviscerato con testa (l)	Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0	847	
	2	0	896	
	3	0	747	
	4	0	311	
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) — dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	1	809	442	
	2	809	442	
	3	777	442	
	4	561	367	
	— dal 1° maggio al 31 dicembre 2004	1	1 124	615
		2	1 124	615
		3	1 079	615
		4	779	510
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 358	2 649	
	2	2 537	1 977	
	3	2 537	1 940	
	4	2 089	1 604	
	5	1 940	1 530	
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	1 661	1 563	
	2	1 465	1 368	
	3	1 319	1 197	
	4	830	708	
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	623	509	
	2	474	368	
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	350	307	
	2	265	223	
Tonni bianchi o allunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	2 264	1 835	
	2	2 264	1 744	
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0	1 048	
	2	0	1 048	
	3	0	655	
		Intero o eviscerato, con testa (l)	Prive della testa (l)	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	1	1 785	4 541	
	2	2 282	4 247	
	3	2 282	4 011	
	4	1 902	3 539	
	5	1 053	2 536	
		Tutte presentazioni		
		Extra, A (l)		
Gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i>	1	1 411		
	2	646		
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	4 936	1 115	
	2	1 731	—	

Specie	Dimensioni (¹)	Prezzi di vendita (EUR/t)		
		xxxxxxxxxxxxxx (¹)		
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	1	1 272		
	2	954		
		Intero (¹)		Coda (¹)
		E (¹)	Extra, A (¹)	Extra, A (¹)
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	4 590	4 590	3 466
	2	4 590	3 149	2 910
	3	4 109	3 149	2 140
	4	2 669	2 188	1 754
		Eviscerato con testa (¹)	Pesci interi (¹)	
		Extra, A (¹)	Extra, A (¹)	
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	5 061	3 914	
	2	5 061	3 914	
	3	4 791	3 644	
	4	3 914	2 834	
	5	3 374	2 227	

(¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (EUR/t)	
				Pesci eviscerati con testa (1)	Pesci interi (1)
				Extra. A (1)	Extra. A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,90	1	0	113
			2	0	173
			3	0	163
			4a	0	103
	Le regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	1	0	113
			2	0	173
			3	0	163
			4a	0	103
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,96	1	0	213
			2	0	210
			3	0	204
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito	0,95	1	0	211
			2	0	208
			3	0	202
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	1	2 518	1 987
			2	1 903	1 483
			3	1 903	1 455
			4	1 567	1 203
			5	1 455	1 147
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	1	1 086	881
			2	1 086	837
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	1	0	142
			2	0	178
			3	0	201
			4	0	131
	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74	1	0	219
			2	0	275
			3	0	310
			4	0	202
Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93 0,81	2	0	346	
		3	0	339	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

**REGOLAMENTO (CE) N. 426/2004 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2004**

**che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca
elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2004 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
- (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei

coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2004, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 27.

ALLEGATO

Prezzi di vendita e coefficienti di adeguamento

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)
Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 663
Naselli (<i>Merluccius</i> spp.)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 069
	Filetti individuali			
	— spellati	1,0	0,85	1 274
	— non spellati	1,1	0,85	1 402
Orate (<i>Dendex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Intere, con o senza testa	1,0	0,85	1 348
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Intero, con o senza testa	1,0	0,85	3 416
Gamberetti <i>Penaeidae</i> a) <i>Parapenaeus Longirostris</i> b) Altri <i>Penaeidae</i>	Congelati			
		1,0	0,85	3 430
		1,0	0,85	6 921
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macro-</i> <i>soma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate	1,0	0,85	1 705
Calamari (<i>Loligo</i> spp.) a) <i>Loligo patagonica</i> b) <i>Loligo vulgaris</i>	— Interi, non puliti — Puliti — Interi, non puliti — Puliti	1,00	0,85	993
		1,20	0,85	1 191
		2,50	0,85	2 482
		2,90	0,85	2 879
Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati	1,00	0,85	1 801
Totani (<i>Illex argentinus</i>)	— Interi, non puliti	1,00	0,80	678
	— Eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 153

Forme di presentazione commerciale:

- interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento,
- puliti: prodotti almeno eviscerati,
- eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (CE) N. 427/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del medesimo regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2004, dal regolamento (CE) n. 425/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei

valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca come stabilito in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (in EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	125
	2		—	F012	192
	3		—	F013	182
	4a		—	F016	115
	4b		—	F017	115
	4c		—	F018	240
	5		—	F015	214
	6		—	F019	107
Scorfani o seabasti (<i>Sebastes</i> spp.) ex 0302 69 31 ed ex 0302 69 33	1		—	F067	953
	2		—	F068	953
	3		—	F069	800
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 174	F083	848
	2	F074	1 174	F084	848
	3	F075	1 109	F085	652
	4	F076	881	F086	489
	5	F077	620	F087	359
		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10	1	F317	4 936	F321	1 115
	2	F318	1 731	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
1. Scorfani o seabasti (<i>Sebastes</i> spp.) ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	941
		Filetti: — con lische («standard»)	
	F413	— senza lische	2 139
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 263

(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 084
	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 428
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 746
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 973
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 932
	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 378
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) ex 0304 20 31	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 518
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 672
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 715
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 769
	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	987
	4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) ex 0304 20 33	F431	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)
F432		— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 686
F433		— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
F434		— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 794
F435		— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (<i>Theragra chalcogramma</i>) ex 0304 20 85		F441	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	F450	Filetti doppi di aringa: — di peso superiore a 80 g al pezzo	500
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	455

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa, per la campagna 2004, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfetario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2814 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

- (3) L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004 gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e quelli dell'aiuto forfetario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

ALLEGATO

1. **Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000**

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati	
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	330
— Altre specie	270
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	350
III. Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	260
IV. Marinatura e magazzinaggio	240

2. **Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000**

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	300
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	225
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	280
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	300
	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	225
IV. Pastorizzazione e magazzinaggio	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	350
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	210

3. **Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000**

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati	270
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	350

REGOLAMENTO (CE) N. 429/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio è determinato nel seguente modo:

- primo mese: 200 EUR/t,
- secondo mese: 0 EUR/t.

Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 430/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato⁽²⁾, ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca⁽³⁾, sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello

dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

- (4) È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2004 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritirati	in EUR/t
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca, Svezia	70
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	17
— Francia	1
b) per i gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e i gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca, Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo, Irlanda	17
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):	
a) per le sardine delle specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	
— tutti gli Stati membri	8
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	30
— altri Stati membri	38
3. utilizzazione come esche:	
— Francia	50
— altri Stati membri	10
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,6
	204	65,7
	212	120,5
	999	90,3
0707 00 05	052	147,8
	068	106,2
	204	44,3
	999	99,4
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	106,8
	204	60,1
	628	136,0
	999	101,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,2
	204	48,4
	212	59,1
	220	45,2
	400	44,1
	624	75,1
	999	53,2
0805 50 10	052	46,0
	999	46,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,3
	388	107,3
	400	108,6
	404	91,1
	508	85,5
	512	95,7
	524	70,1
	528	91,2
	720	81,7
	999	86,1
0808 20 50	060	66,7
	388	72,9
	400	84,3
	512	58,2
	528	76,7
	999	70,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 432/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I B al regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- (2) Al fine di garantire la sicurezza generale del sistema e l'intraoperabilità tra l'apparecchio di controllo e le carte tachigrafiche, si dovrebbero modificare alcune specifiche tecniche, di cui all'allegato I B al regolamento (CE) n. 3821/85.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1 B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

- 1) Al capitolo IV, punto 1, numero 172, i termini «ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ» sono sostituiti dai termini «ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ».
- 2) Al capitolo IV, punto 5.3.9, numero 227, il testo «scopo della calibratura (primo montaggio, montaggio, controllo periodico)» è sostituito dal testo «scopo della calibratura (attivazione, primo montaggio, montaggio, controllo periodico)».

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

- 3) Nell'appendice 1, punto 2.29, le ultime due righe sono sostituite dal seguente testo:

«aa”H Indice per le modifiche della struttura, “00h” per la presente versione

“bb”H Indice per le modifiche riguardanti l'impiego degli elementi di dati definiti per la struttura data dal byte più significativo, “00h” per la presente versione»

- 4) Nell'appendice 1, al termine del punto 2.67, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«Nota: Un elenco aggiornato di codici che identificano i fabbricanti sarà disponibile sul sito Web dell'organismo di certificazione europeo (European Certification Authority).»

- 5) Nell'appendice 2, punto 3.6.3, numero TCS_333, quinto trattino, la formula «(scostamento + Le > dimensione EF)» è sostituita da «(scostamento + Lc > dimensione EF)».
- 6) Nell'appendice 2, punto 3.6.7, numero TCS_348, terza colonna, il valore «Che» è sostituito da «C2h».
- 7) Nell'appendice 7, punto 2.2.2, nella quarta riga dell'ottava colonna i dati «8F,EA» sono sostituiti da «EA,8F».
- 8) Nell'appendice 7, punto 2.2.2.2, numero DDP_006, il riferimento «8F,EA» è sostituito da «EA,8F».
- 9) Nell'appendice 7, punto 2.2.6.5, numero DDP_033, nella colonna indicante la lunghezza (byte) il valore «(164)» è sostituito da «(167)».
- 10) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_075:
 - a) nel titolo della tabella 40, il riferimento «recordDataIdentifier value n. F00B» è sostituito da «recordDataIdentifier value n. F90B»;
 - b) Nella terza colonna della tabella 40 (Limiti operativi) il riferimento «da - 59 a 59 min.» è sostituito da «da - 59 a + 59 min.».
- 11) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_076, nel titolo della tabella 41 il riferimento «recordDataIdentifier value n. F022» è sostituito da «recordDataIdentifier value n. F922».
- 12) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_078, nel titolo della tabella 42 il riferimento «recordDataIdentifier value n. F07E» è sostituito da «recordDataIdentifier value n. F97E».
- 13) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.2, dopo il testo «carta di controllo» è aggiunto il testo «e la carta dell'azienda».
- 14) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.2.3, il testo «Le seguenti assegnazioni» è sostituito dal testo «Inoltre, le seguenti assegnazioni».

- 15) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.3.2, il testo «GENERAL_READ: I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta che possono essere letti nelle carte di controllo solo da VEHICLE_UNIT.» è sostituito dal testo «GENERAL_READ: I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta, che possono essere letti nelle carte di controllo e nelle carte dell'azienda solo da VEHICLE_UNIT.»
- 16) Nell'appendice 11, punto 2.2.1, numero CSM_003, il testo «L'esponente pubblico e nel calcolo RSA sarà differente da 2 in tutte le chiavi RSA generate» è sostituito dal testo «L'esponente pubblico e nel calcolo RSA è un numero intero compreso tra 3 e n-1 che soddisfa la seguente equazione: $\gcd(e, \text{lcm}(p-1, q-1))=1$.»
- 17) Nell'appendice 11, punto 3.3.1, numero CSM_017, nota 5, punto 5.1, seconda tabella, nella seconda colonna la dicitura «codifica BCD» è sostituita da «INTEGER».
- 18) Nell'appendice 11, punto 3.3.2, numero CSM_018, dopo il testo «conformemente alla norma ISO/IEC 9796-2,» è aggiunto il testo «tranne il relativo allegato A.4».
- 19) Nell'appendice 11, punto 4, numero CSM_020, a sinistra del secondo diagramma, nel decimo riquadro, il termine «firma» è sostituito da «firma*».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 433/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2004****che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 16,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 10 e 13,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/462/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria riguardanti l'importazione di alcuni animali, delle loro carni e di prodotti a base di carne nella Comunità. Questa direttiva costituisce la base giuridica delle seguenti decisioni della Commissione relative all'importazione di alcuni prodotti e sottoprodotti animali nella Comunità:

- decisione 89/18/CEE, del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano ⁽⁵⁾;
- decisione 92/187/CEE, del 28 febbraio 1992, che fissa le condizioni da rispettare all'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- decisione 92/183/CEE, del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾.

(2) La direttiva 92/118/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti d'origine animale. Questa direttiva costituisce la base giuridica delle seguenti decisioni della Commissione:

- decisione 94/143/CE, del 1º marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di siero di equidi da paesi terzi ⁽⁸⁾;
- decisione 94/309/CE, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/199/CE ⁽¹⁰⁾;
- decisione 94/344/CE, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/198/CE ⁽¹²⁾;
- decisione 94/435/CE, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi ⁽¹³⁾;
- decisione 94/446/CE, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/197/CE ⁽¹⁵⁾;
- decisione 94/860/CE, del 20 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 84 del 31.3.1992, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU L 62 del 5.3.1994, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU L 137 dell'1.6.1994, pag. 62.

⁽¹⁰⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44.

⁽¹¹⁾ GU L 154 del 21.6.1994, pag. 45.

⁽¹²⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36.

⁽¹³⁾ GU L 180 del 14.7.1994, pag. 40.

⁽¹⁴⁾ GU L 183 del 19.7.1994, pag. 46.

⁽¹⁵⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 32.

⁽¹⁶⁾ GU L 352 del 31.12.1994, pag. 69.

- decisione 95/341/CE, del 27 luglio 1995, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE ⁽²⁾,
- decisione 96/500/CE, del 22 luglio 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione o la dichiarazione ufficiale per le importazioni dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia ⁽³⁾,
- decisione 97/168/CE, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi ⁽⁴⁾,
- decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE ⁽⁵⁾.
- (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha notevolmente modificato tali direttive, in particolare limitandone il campo d'applicazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.
- (4) Tutte le norme comunitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono ora contenute nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) Di conseguenza, per garantire la coerenza e la chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare le varie decisioni della Commissione sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che hanno come base giuridica le direttive 72/462/CEE e 92/118/CEE.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Decisioni abrogate

Le decisioni 89/18/CEE, 92/187/CEE, 92/183/CEE, 94/143/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/435/CE, 94/446/CE, 94/860/CE, 95/341/CE, 96/500/CE, 97/168/CE e 97/198/CE sono abrogate.

Articolo 2

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 24 del 13.1.1996, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 203 del 13.8.1996, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 434/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,629 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

I. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2004

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di materia plastica che sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene un elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Sulla base di nuovi dati, alcuni monomeri temporaneamente autorizzati a livello nazionale e nuovi monomeri devono essere inclusi nell'elenco comunitario delle sostanze consentite contenuto nella suddetta direttiva.
- (3) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Tale elenco deve essere modificato in modo da comprendere altri additivi che sono stati valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo: «l'Autorità»).
- (4) Per talune sostanze le restrizioni già fissate a livello comunitario devono essere modificate sulla base dei nuovi dati a disposizione.
- (5) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali additivi continuano ad essere regolamentati dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa il loro inserimento nell'elenco comunitario.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/1/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45).

- (6) L'attuale elenco di additivi deve diventare un elenco positivo al fine di armonizzare l'impiego degli additivi all'interno della Comunità. Per quanto concerne gli additivi che sono già commercializzati in uno o più Stati membri, occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente per la presentazione dei dati necessari affinché possano essere valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il termine ultimo per la presentazione dei dati deve pertanto essere fissato al 31 dicembre 2006.
- (7) Se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'Autorità, gli additivi devono poter essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al completamento della loro valutazione. Se i dati non sono conformi alle prescrizioni dell'Autorità o sono presentati dopo il 31 dicembre 2006, gli additivi non devono essere inclusi nel primo elenco positivo.
- (8) La data in cui l'elenco degli additivi diviene un elenco positivo deve essere fissata entro il 31 dicembre 2007, poiché è impossibile conoscere il numero di additivi per i quali saranno forniti i dati richiesti dall'Autorità. Tale data deve essere stabilita tenendo conto del tempo necessario all'Autorità per valutare tutte le domande presentate nei termini.
- (9) Talune sostanze utilizzate per fabbricare i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono essere altresì additivi alimentari. Tali sostanze non devono migrare dai materiali o dagli oggetti nei prodotti alimentari in quantità tali da superare i limiti più bassi fra quelli fissati nella normativa alimentare e nella presente direttiva. In ogni caso, tali sostanze non devono migrare dai materiali o dagli oggetti verso i prodotti alimentari in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale. Chiunque utilizzi materiali e oggetti che possono rilasciare tali sostanze nei prodotti alimentari deve essere debitamente informato in modo da poter rispettare le altre normative pertinenti in campo alimentare.
- (10) Fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri devono conservare il diritto a stabilire norme sulle sostanze utilizzate come componenti attivi in materiali o oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (11) La direttiva 2002/72/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

b) coloranti;

c) solventi.»

- 3) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

«Articolo 4 bis

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni ivi indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A.

2. In deroga al paragrafo 1, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata "l'Autorità").»

- 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. L'allegato III contiene un elenco di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Tale elenco deve essere considerato incompleto fin tanto che la Commissione non decida, ai sensi dell'articolo 4 bis, che esso diventi un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati ad esclusione di tutti gli altri.

La Commissione stabilisce, entro il 31 dicembre 2007, la data in cui tale elenco diviene un elenco positivo.

2. Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi, secondo quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 82/711/CEE e nell'articolo 1 della direttiva 85/572/CEE, si applica a partire dal 1º luglio 2006.

3. L'elenco che figura nell'allegato III, sezioni A e B, non comprende ancora i seguenti additivi:

- a) additivi utilizzati esclusivamente nella fabbricazione di:
- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture,
 - resine epossidiche,
 - adesivi e promotori di adesione,
 - inchiostri da stampa;

1. Nell'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono sempre essere inseriti nuovi additivi in seguito a valutazione di sicurezza effettuata dall'Autorità.

2. Gli Stati membri stabiliscono che chiunque sia interessato a che un additivo già commercializzato in uno o più Stati membri venga inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, presenti entro il 31 dicembre 2006 i dati necessari alla valutazione di sicurezza da effettuarsi dall'Autorità.

Per la presentazione dei dati richiesti, il richiedente consulta gli "Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana relativi alla presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per le sostanze da utilizzare nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in vista dell'autorizzazione" (Guidelines of the Scientific Committee on Food for the presentation of an application for safety assessment of a substance to be used in food contact materials prior to its authorisation).

3. Se nel corso dell'esame dei dati di cui al paragrafo 2 l'Autorità richiede informazioni supplementari, l'additivo può continuare ad essere utilizzato a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non abbia formulato un parere e sempre che le informazioni siano fornite entro i termini specificati dall'Autorità stessa.

4. La Commissione redige entro il 31 dicembre 2007 un elenco provvisorio degli additivi che possono continuare ad essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2007 a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non li abbia valutati.

5. L'inserimento di un additivo nell'elenco provvisorio è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) l'additivo deve essere ammesso in uno o più Stati membri entro il 31 dicembre 2006;
- b) i dati di cui al paragrafo 2 relativi all'additivo devono essere stati forniti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 4 ter

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE, gli Stati membri non possono concedere autorizzazioni dopo il 31 dicembre 2006 per gli additivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che non siano mai stati valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana o dall'Autorità.»

4) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

5. Gli additivi di cui all'articolo 4, ammessi come additivi alimentari ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio (*), o come aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE del Consiglio (**), non devono migrare:

- a) nel prodotto alimentare finale: in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica;
- b) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni più basse applicabili fra quelle previste per gli additivi alimentari dalla direttiva 89/107/CEE o per gli aromi dalla direttiva 88/388/CEE o dall'articolo 4 della presente direttiva;
- c) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

3. In deroga al paragrafo 1, le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora siano utilizzate quali componenti attivi di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere soggette alle disposizioni nazionali in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie.

(*) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(**) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.»

5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I limiti di migrazione specifica indicati nell'elenco contenuto negli allegati II e III sono espressi in mg/kg. Tuttavia tali limiti devono essere espressi in mg/dm² nei seguenti casi:

- a) oggetti che siano recipienti o siano equiparabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
- b) fogli, pellicole o altri materiali o oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile stimare il rapporto tra la superficie del materiale o oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto.

In tali casi, i limiti indicati negli allegati II e III, espressi in mg/kg, devono essere divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 onde ottenere il valore in mg/dm²»

6) Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»

7) L'articolo 9 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta, che:

- a) sia conforme all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/109/CEE;
- b) fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sul livello di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive della Commissione 95/31/CE (*), 95/45/CE (**) e 2002/82/CE (***), onde consentire a chi utilizza tali materiali e oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie o, in mancanza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari.

(*) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

(**) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

(***) GU L 292 del 28.10.2002, pag. 1.»

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

8) Gli allegati da II a VI sono modificati in conformità agli allegati da I a V della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° settembre 2005, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni in modo da:

- a) consentire a decorrere dal 1° settembre 2005 il commercio e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla presente direttiva;
- b) proibire a decorrere dal 1° marzo 2006 la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non siano conformi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

ALLEGATO I

L'allegato II della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1) Al punto 8, la definizione di QM è sostituita dal testo seguente:

«QM Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato;»

2) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«13323	000102-40-9	1,3-Bis(2-idrossietossi)benzene	LMS = 0,05 mg/kg
16540	000102-09-0	Carbonato di difenile	LMS = 0,05 mg/kg
18896	001679-51-2	4-(idrossimetil)-1-cicloesene	LMS = 0,05 mg/kg
20440	000097-90-5	Dimetacrilato di etilenglicole	LMS = 0,05 mg/kg
22775	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg ⁽²⁹⁾
23070	000102-39-6	Acido(1,3-Fenilenediossi)diacetico	QMA = 0,05 mg/6 dm ² »

3) Per i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza indicati nella tabella della sezione A, il contenuto delle colonne «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«11530	00999-61-1	Acrilato di 2-idrossipropile	QMA = 0,05 mg/6 dm ² per la somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile e in conformità alle specifiche di cui all'allegato V
13480	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil)propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽²⁸⁾
14950	003173-53-3	Isocianato di cicloesile	QM(T) = 1 mg/kg in PF (espresso come NCO) ⁽²⁶⁾
18898	000103-90-2	N-(4-idrossifenil) acetamide	LMS = 0,05 mg/kg
22150	000691-37-2	4-Metil-1-pentene	LMS = 0,05 mg/kg
22331	025513-64-8	Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p)	QMA = 5 mg/6 dm ²
22332	—	Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) ⁽²⁶⁾
24190	065997-05-9	Resina di legno»	

4) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono cancellati dalla tabella della sezione B e inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«10599/90A	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
10599/91	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) non distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
10599/92A	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
10599/93	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) non distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
14800	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (33)
16210	006864-37-5	3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicycloesilmetano	LMS = 0,05 mg/kg (32). Solo per uso nei poliammidi
17110	016219-75-3	5-Etilidenebicyclo [2.2.1]ept-2-ene	QMA = 0,05 mg/ 6 dm ² . Il rapporto superficie/quantità di prodotto alimentare deve essere inferiore a 2 dm ² /kg
18700	000629-11-8	1,6-Esandiolo	LMS = 0,05 mg/kg
21400	054276-35-6	Metacrilato di solfopropile	QMA = 0,05 mg/ 6 dm ² »

5) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono cancellati dalla tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«15370	003236-53-1	1,6-Diammino-2,2,4-trimetilesano	QMA = 5 mg/6 dm ²
15400	003236-54-2	1,6-Diammino-2,4,4-trimetilesano	QMA = 5 mg/6 dm ² »

ALLEGATO II

L'allegato III è così modificato:

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente allegato contiene l'elenco delle

- a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli "additivi polimerici". Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
- b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate "additivi".

Ai fini del presente allegato, con il termine "additivi polimerici" s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

L'elenco non comprende:

- a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;
- b) i coloranti;
- c) i solventi.»

2) La sezione A viene modificata come segue:

a) I seguenti additivi sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«34850	143925-92-2	Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate	QM = Solo per uso: a) in poliolefine a 0,1 % (p/p) ma non in polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali la direttiva 85/572/CEE fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3 b) in polietilene tereftalato a 0,25 % (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali la direttiva 85/572/CEE indica il simulante D
34895	000088-68-6	2-Amminobenzammide	LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato per acqua e bevande
39680	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil)propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽²⁸⁾
42880	008001-79-4	Olio di ricino	
45600	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² ⁽³³⁾
45640	005232-99-5	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoato di etile	LMS = 0,05 mg/kg
46700	—	5,7-di-ter-butil-3-(3,4-e 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
46720	004130-42-1	2,6-Di-ter-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
56535	—	Esteri di glicerina con acido nonanoico	
59280	000100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg ⁽²²⁾ (espresso come formaldeide)
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE.
69920	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg ⁽²⁹⁾
76866	—	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C ₁₂ -C ₁₈ o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
85601	—	Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)	
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilpropano»	

b) Per i seguenti additivi della sezione A, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di dicitlopentadiene e di isobutilene	LMS = 5 mg/kg
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)	LMS = 0,05 mg/kg in conformità con le specifiche di cui all'allegato V»

c) I seguenti additivi sono cancellati dalla tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«56565	—	Esteri di glicerina con acido nonanoico	
67170	—	Miscela di 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranone (80-100 % p/p) e 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H)benzofuranone (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg
76865	—	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C ₁₀ -C ₁₈ o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
85600	—	Silicati naturali»	

3) La sezione B è modificata come segue:

a) I seguenti additivi sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione B:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«34650	151841-65-5	Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis (4,6-di-ter-butilfenil) di alluminio	LMS = 5 mg/kg
38000	000553-54-8	Benzoato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (espresso come litio)
40720	025013-16-5	ter-butyl-4idrossianisolo (= BHA)	LMS = 30 mg/kg
46640	000128-37-0	2,6-di-ter-butyl-p-cresolo (= BHT)	LMS = 3,0 mg/kg
54880	000050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg ⁽²²⁾
55200	001166-52-5	Gallato di dodecile	LMS(T) = 30 mg/kg ⁽³⁴⁾
55280	001034-01-1	Gallato di ottile	LMS(T) = 30 mg/kg ⁽³⁴⁾
55360	000121-79-9	Gallato di propile	LMS(T) = 30 mg/kg ⁽³⁴⁾
67896	020336-96-3	Acido miristico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (espresso come litio)
71935	007601-89-0	Acido perclorico, sale di iodio	LMS = 0,05 mg/kg ⁽³¹⁾
76680	068132-00-3	Policiclopentadiene idrogenato	LMS = 5 mg/kg ⁽¹⁾
86480	007631-90-5	Bisolfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg ⁽³⁰⁾ (espresso come SO ₂)
86920	007632-00-0	Nitrito di sodio	LMS = 0,6 mg/kg
86960	007757-83-7	Solfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg ⁽³⁰⁾ (espresso come SO ₂)
87120	007772-98-7	Tiosolfato di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg ⁽³⁰⁾ (espresso come SO ₂)
94400	036443-68-2	Trietilenglicole-bis[3-(3-ter-butyl-4-idrossi-5-metilfenil)propionato]	LMS = 9 mg/kg

b) I seguenti additivi sono cancellati dalla tabella della sezione B:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«46720	004130-42-1	2,6-Di-ter-butyl-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano»	

ALLEGATO III

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
18888	080181-31-3	Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossipentanoico	In conformità alle specifiche dell'allegato V.»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV

Nell'allegato V le specifiche precedenti contenute nella parte B per i Nn. rif. 16690 e 18888 sono sostituite dalle seguenti e si aggiungono nuove specifiche per i Nn. rif. 11530 e 77895:

«N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
11530	Acrilato di 2-idrossipropile Può contenere fino al 25 % (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 002918-23-2)
16690	Divinilbenzene Può contenere fino al 45 % (m/m) di etilvinilbenzene
18888	<p>Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossipentanoico</p> <p>Definizione Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di <i>Alcaligenes eutrophus</i> utilizzando miscele di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di <i>Alcaligenes eutrophus</i> del ceppo H16 NCIMB 10442. I campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampole di liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare ogni eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali</p> <p>Denominazione chimica Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)</p> <p>Numero CAS 080181-31-3</p> <p>Formula strutturale</p> $ \begin{array}{cccc} & & \text{CH}_3 & \\ & & & \\ \text{CH}_3 & \text{O} & \text{CH}_2 & \text{O} \\ & & & \\ (-\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-)_m & - & (\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-)_n & \\ \text{dove } n/(m+n) > 0 \text{ e } < 0,25 & & & \end{array} $ <p>Peso molecolare medio Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gelpermeazione)</p> <p>Saggio Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico</p> <p>Descrizione Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Prove di identificazione</p> <p>Solubilità Solubile in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubile in etanolo, alcani alifatici e acqua</p> <p>Restrizioni QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm²</p> <p>Purezza Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — azoto non oltre 2 500 mg/kg di materiale plastico — zinco non oltre 100 mg/kg di materiale plastico — rame non oltre 5 mg/kg di materiale plastico — piombo non oltre 2 mg/kg di materiale plastico — arsenico non oltre 1 mg/kg di materiale plastico — cromo non oltre 1 mg/kg di materiale plastico

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
77895	Etere monoalchilico (C ₁₆ -C ₁₈) di polietilenglicole (OE = 2-6) La composizione di questa miscela è la seguente: — etere monoalchilico (C ₁₆ -C ₁₈) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %) — alcoli grassi (C ₁₆ -C ₁₈) (circa 48 %) — etere monoalchilico (C ₁₆ -C ₁₈) di etilenglicole (circa 24 %)»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE"

- (1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.
- (2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.
- (3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.
- (4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 19540, 19960 e 64800, non deve superare la restrizione indicata.
- (5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.
- (6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.
- (7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.
- (8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.
- (9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.
- (10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.
- (11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze (espressa come iodio), indicate come Nn. rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.
- (12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.
- (13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.
- (14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.
- (15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.
- (16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata.
- (17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.
- (18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.
- (19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.
- (20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.
- (21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

- (²²) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 17260, 18670, 54880 e 59280, non deve superare la restrizione indicata.
- (²³) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13620, 36840, 40320 e 87040, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁴) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13720 e 40580, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁵) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 16650 e 51570, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁶) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 e 25270, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁷) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁸) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13480 e 39680, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁹) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 22775 e 69920, non deve superare la restrizione indicata.
- (³⁰) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 86480, 86960 e 87120, non deve superare la restrizione indicata.
- (³¹) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.
- (³²) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile).
- (³³) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14800 e 45600, non deve superare la restrizione indicata.
- (³⁴) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 55200, 55280 e 55360, non deve superare la restrizione indicata.»
-

DIRETTIVA 2004/20/CE DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2004****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, fissa un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il chlorpropham.
- (2) Gli effetti del chlorpropham sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, i Paesi Bassi sono stati designati quale Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione le relative raccomandazioni e relazioni di valutazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Dette relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al chlorpropham.
- (5) Dal riesame del chlorpropham non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
- (6) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham possano soddisfare, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considera-

zione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il chlorpropham nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della menzionata direttiva.

- (7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- (8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (10) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra quest'ultime e la presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente chlorpropham allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti il chlorpropham di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2005.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente chlorpropham come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2005, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla

base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2009.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N°	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«79»	chlorpropham N. CAS 101-21-3 N. CIPAC 43	3-clorofenilcarbammati di isopropile	975 g/kg	1° febbraio 2005	31 gennaio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida ed antigerminogliante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del chlorpropham, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 5 0 6 *

€ **4,80**